



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "CENTRO"

Via Colombaro 8 – 23100 SONDRIO - Tel. 0342 213520

Cod. Meccanografico SOIC81900B - Cod. Fisc. 93020740143

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFRC9A

e-mail: soic81900b@istruzione.it – soic81900b@pec.istruzione.it – <https://www.icsondriocentro.edu.it>

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 14 gennaio 2016
modificato con delibere n. 104 del 27 aprile 2017 e n. 90 del 29 novembre 2022

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Durante gli spostamenti tra aule/edifici
5. Durante l'intervallo/ricreazione
6. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. Durante la pausa pranzo del giorno di rientro
8. Nei confronti di alunni con disabilità
9. Durante l'attività con esperti
10. Durante l'attività natatoria
11. Durante l'attività di avviamento alla pratica sportiva
12. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
13. In caso di infortuni scolastici degli alunni
14. In caso di sciopero/assemblee sindacali
15. In caso di sostituzione docenti assenti
16. In caso di suddivisione delle classi per necessità
17. Norme finali

Premessa

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto il tempo scuola e all'uscita dalla scuola.

Si ricorda che il dovere di vigilanza sussiste per tutto il personale in tutti gli spazi scolastici anche per l'utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici ed esige la tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni. Al fine di tutelare l'incolumità di tutti gli studenti è fatto altresì obbligo di segnalare al Dirigente eventuali fonti di pericolo impreviste insorte.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera dunque se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuta riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

I compiti di vigilanza rientrano anche espressamente nel profilo professionale dei collaboratori scolastici (C.C.N.L. Area A). Il Contratto attribuisce al Collaboratore Scolastico, addetto ai servizi generali della scuola e del pubblico, "compiti di accoglienza e di

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione".

I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico – entrata nell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane e ai cambi di turno degli insegnanti nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli al Fiduciario e all'ufficio di Presidenza.

Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, collaborano con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutte le fasi della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui è massima la presenza degli alunni fuori dalle aule.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Vigileranno altresì che non si fumi all'interno dell'istituto e nelle aree di pertinenza e segnaleranno al personale Dirigente eventuali infrazioni rilevate.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno alla volta, per il solo uso dei servizi igienici ponendo attenzione all'orario di rientro. Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'istituto per commissioni varie (fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze, ecc.). Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (in segno di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Nei casi di indisciplina degli alunni è bene ricorrere ad eventuali provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni disabili e per bisogni a questi collegati.

I docenti di Scienze motorie organizzano le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limitano e controllano il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.

Le assenze alle lezioni vanno puntualmente segnalate sui Registri delle classi di appartenenza. Rientri aggiuntivi o cambi orari delle lezioni potranno avere luogo solo previa comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e autorizzazione dello stesso.

Tutti i docenti che, durante l'espletamento dell'attività didattica debbano, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca devono incaricare un collaboratore scolastico o un collega di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli

Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Tutti i docenti sono tenuti a segnalare in Direzione e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Nelle situazioni in cui non sia possibile, per carenze di organico, garantire la presenza di un collaboratore per piano, l'onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando le anomalie alla Presidenza ed al Coordinatore di classe. Nel caso di frequenza irregolare o di assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodi, e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve

dare comunicazione al Dirigente Scolastico e avvisare la famiglia dello studente, convocandola per iscritto.

Tutti gli scambi d'ora o di giorno libero e tutte le variazioni di orario che si rendono necessari sono da comunicare sempre e preventivamente al Dirigente Scolastico, all'Ufficio di segreteria e al fiduciario di plesso, al fine di poter organizzare al meglio il servizio.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli, essi possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola secondaria sono tenuti a trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, mentre quelli della Primaria accoglieranno gli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 29.11.2007) all'ingresso della scuola (atrio, spazi comuni, cortili), come definito nei piani di entrata e di uscita dei singoli plessi.

Al momento dell'entrata i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Nel caso di richieste di entrata anticipata dei figli (pre-scuola) si provvederà ad attivare il servizio mediante personale collaboratore scolastico laddove possibile, oppure mediante la collaborazione e l'intervento dell'Ente locale di riferimento. Eventuali straordinarie temporanee richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

Gli alunni che necessitano di rientrare il pomeriggio devono attendere all'esterno dell'edificio scolastico fino al suono della seconda campanella e vengono accompagnati nelle aule dal collaboratore scolastico in servizio.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

Per tutto il tempo scuola il personale ausiliario svolgerà adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso di estranei non autorizzati.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Ciascun docente è tenuto a collaborare e ad attuare misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, curando che gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi e informando con tempestività il Dirigente di eventuali comportamenti a rischio o assenze ingiustificate di alunni dalle aule. Si fa esplicita richiesta al docente di concludere la lezione e far predisporre il materiale per l'ora successiva entro il suono della campana. Si sollecita altresì ad evitare l'uscita degli alunni in concomitanza con il cambio dell'ora. Gli alunni attendono l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando possibilmente al proprio posto. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività, evitando di intrattenere colloqui con i colleghi che sarebbero causa di lunghe attese nei cambi previsti.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono concordare procedure di cambio ben definite. Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.

4. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare in modo ordinato nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;

- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni, sotto vigilante controllo, dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato.

Il docente di scienze motorie deve segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, che si svolge di norma in aula, si dispone che detta vigilanza venga effettuata per la Scuola Primaria dai docenti, come concordato ad inizio d'anno nelle sedute dell'Interclasse dei singoli plessi, per la Scuola Secondaria di primo grado ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa sia gli alunni nel corridoio.

I docenti regoleranno l'uscita ai servizi autorizzando l'uscita contemporanea di un alunno e di un'alunna per volta. L'insegnante, per potersi allontanare dall'aula, dovrà avvalersi della collaborazione del personale di servizio o di un collega che provvederà alla sorveglianza temporanea della classe.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

Se durante la bella stagione i docenti riterranno di effettuare l'intervallo in cortile, la classe trascorrerà la pausa con il proprio insegnante, nello spazio che lo stesso vorrà definire: va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

Nessun alunno può restare in classe né tornarvi da solo durante la ricreazione. Gli alunni potranno essere autorizzati ad entrare individualmente per recarsi ai servizi. Nei cortili e nei giardini presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e rispetti le normali condizioni di sicurezza prevedendo per quanto possibile azioni e giochi pericolosi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno

degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli Uffici della Scuola o per situazioni di estrema urgenza.

Al termine dell'intervallo i docenti inviteranno gli studenti ad attivarsi con sollecitudine per consentire la ripresa delle attività disciplinari.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Eventuali altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a lasciare l'aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila con i rispettivi apri-fila e chiudi-fila, ad accompagnare gli alunni, sino al luogo definito nel piano di entrata e uscita del singolo plesso, posizionandosi dietro o davanti alla scolaresca a della tipologia di classe e del percorso da compiere, vigilando che gli alunni scendano le scale senza correre o spingersi. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. Nel caso di alunni gravemente disabili il docente si accerterà che siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. Al momento dell'uscita i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono dello scuolabus. Tali alunni saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al Personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prenderà in custodia durante il viaggio.

Ritiro degli alunni

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene secondo i piani di entrata e di uscita comunicati dai singoli plessi ad inizio d'anno e con la vigilanza del personale docente di turno. Per la Scuola dell'Infanzia i docenti dovranno accertarsi che ogni alunno sia preso in consegna da un genitore o suo delegato alla porta della sezione.

In nessun caso il/la bambino/a potrà essere consegnato/a a persone minorenni. Per la Scuola Primaria i docenti 5 minuti prima del termine delle attività didattiche predisporranno i bambini all'uscita: gli alunni, ordinatamente, verranno condotti dai docenti nel cortile di pertinenza del plesso scolastico dove verranno presi in consegna dai propri genitori o dalle persone delegate al ritiro.

Per la Scuola Secondaria al suono della campana del termine delle lezioni i docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, accompagneranno gli alunni all'uscita della scuola.

Poiché l'Istituto Scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate: gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati.

Nella consapevolezza che è abitudine di alcuni genitori organizzare per i propri figli il ritorno a casa al termine delle lezioni in modo autonomo, quindi senza l'accompagnamento da parte di un adulto, è necessario far notare che questa prassi contravviene all'obbligo della sorveglianza sui minori e non può essere adottata senza aver prima deciso di seguirla all'interno di un progetto di rafforzamento dell'autonomia degli stessi alunni e comunque valutando, caso per caso, il rischio connesso all'attuazione di questo progetto, il grado di maturità dell'alunno ed eventuali misure da mettere in atto per aumentare la sicurezza.

Per questo motivo gli alunni della scuola primaria dovranno essere consegnati a un genitore o suo delegato maggiorenne al termine dell'orario scolastico.

Valutando singolarmente i casi, il genitore, pur consapevole della non-accettazione da parte della scuola di autorizzazione all'uscita degli alunni minori non accompagnati, può consentire l'uscita dell'alunna/o anche in assenza del medesimo o di delegati per favorire il pieno sviluppo della personalità del minore. In tal caso il genitore/affidatario, all'inizio dell'anno scolastico, deve produrre una dichiarazione scritta nella quale deve trasparire la collaborazione scuola-famiglia e la relativa assunzione della responsabilità educativa. Da tale dichiarazione devono trasparire, inoltre, cautele di tipo organizzativo prese dalla famiglia, che dichiara:

- di essere impossibilitata a garantire la presenza dei genitori o altri soggetti maggiorenni delegati al ritiro;
- di essere a conoscenza della normativa vigente relativa alla vigilanza sui minori e di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza sui minori è di competenza esclusiva della famiglia;
- di avendo preso in considerazione l'età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola;
- di aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, che abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano, tale da poter giustificare un rientro non accompagnato;
- di aver valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi;
- al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore

La famiglia si impegna altresì:

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni, sia a piedi sia con mezzi di trasporto;
- a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori. La richiesta dei genitori sarà accolta solo dopo aver valutato le singole situazioni, caso per caso e comunque, qualora dovessero riscontrarsi comportamenti poco responsabili da parte degli alunni o dovessero insorgere nuovi fattori di rischio, la scuola si riserva la possibilità di rivedere le proprie posizioni in merito. Si sottolinea che l'autonomia degli alunni è un traguardo educativo irrinunciabile, ma deve essere temperato alla sicurezza degli stessi. Proprio per la delicatezza della questione e per l'interesse verso gli alunni, si raccomanda vivamente a tutti i genitori di provvedere con massima cura e responsabilità all'organizzazione e alla gestione dell'entrata e dell'uscita da scuola e del tragitto scuola-casa del proprio figlio, al fine di renderla un'esperienza sicura e un'occasione per maturare autonomia e competenza per la propria crescita.

Delega al ritiro

I genitori che intendono delegare altre persone maggiorenti al ritiro di un alunno dovranno comunicare i nomi dei delegati alla segreteria dell'Istituto compilando un apposito modulo (scaricabile dal sito internet dell'Istituto) nel quale saranno precisati gli estremi dei documenti di identità personale delle persone delegate. L'elenco degli alunni che potranno essere ritirati dalle persone delegate e quello recante i nominativi dei delegati al ritiro degli alunni sarà comunicato ai coordinatori delle classi interessate e periodicamente aggiornato. L'elenco dei delegati può essere integrato o modificato nel corso dell'anno scolastico.

Ritiro anticipato

Per il ritiro anticipato nessun alunno minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e segnata nel Registro di classe. Il genitore dovrà:

- per la scuola secondaria compilare e firmare la parte predisposta sul libretto personale dell'alunno,
- per la scuola primaria comunicarlo per iscritto tramite il diario/quaderno delle comunicazioni,
- per la scuola dell'infanzia compilare l'apposito modulo predisposto dalla segreteria e scaricabile dal sito internet dell'Istituto.

Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Il genitore o suo delegato attenderà nell'atrio della scuola l'alunno, che sarà consegnato da un collaboratore scolastico.

Ritiro di un alunno da parte di una persona non iscritta nell'elenco dei delegati (delega straordinaria)

Nel caso il genitore fosse in grado di prevedere in anticipo tale evenienza, dovrà compilare un apposito modulo presso la segreteria o presso il plesso in cui frequenta l'alunno indicando le generalità della persona delegata.

Gli insegnanti o i collaboratori scolastici, prima di affidare l'alunno alla persona delegata, dovranno verificarne le generalità attraverso un riconoscimento diretto oppure attraverso un documento di identità personale.

In caso di estrema urgenza, qualora tale prassi non sia possibile, il genitore dovrà telefonare alla scuola di appartenenza e comunicare le generalità della persona delegata al ritiro dell'alunno. Gli insegnanti e/o i collaboratori scolastici, prima di affidare l'alunno alla persona telefonicamente delegata dal genitore, dovranno verificarne le generalità e far compilare e firmare dal delegato il modulo relativo e prescritto per tale evenienza.

Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa (20 minuti circa) e contatti telefonici, consegnano l'alunno/a al collaboratore scolastico che comunica il fatto al Dirigente Scolastico e/o all'ufficio di segreteria, affinché questi informino le autorità competenti che provvederanno a rintracciare un genitore o a prendersi l'onere di portare a casa l'alunno.

Qualora i genitori (o adulti da essi delegati) che prelevano personalmente i bambini, abbiano comunicato un ritardo accidentale, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità.

7. Vigilanza durante la pausa pranzo

La vigilanza sugli alunni specificamente autorizzati a restare a scuola nella pausa pranzo è affidata ai docenti incaricati, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

L'orario dedicato alla pausa pranzo rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dal collega assegnato al servizio o dall'assistente educativo.

Il docente/assistente assegnato al servizio verificherà eventuali assenze, seguirà le indicazioni per la preparazione degli alunni come previsto dai singoli Interclasse / Intersezione ed effettuerà in modo ordinato gli spostamenti verso i locali mensa come concordato con i docenti ad inizio anno. Anche l'uscita dalla mensa deve avvenire in modo ordinato e sempre con la vigilanza del docente incaricato. Nei locali mensa, come nelle singole classi e nei laboratori, l'insegnante deve essere provvisto degli elenchi degli alunni presenti, necessari in caso di evacuazione dall'edificio scolastico. Nei plessi dove è prevista la presenza di assistenti durante la pausa mensa bisogna ricordare che nei locali o in cortile deve essere garantita la contemporaneità di servizio di assistente educativo e almeno un insegnante di altra classe.

8. Vigilanza nei confronti di alunni con disabilità

La vigilanza sugli alunni con disabilità, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico, in particolare da coloro che hanno una mansione specifica (personale ATA ex articolo 2007 CCNL 2005).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. Vigilanza degli alunni durante l'attività con esperti

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

10.Vigilanza degli alunni durante l'attività natatoria

Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività natatoria, nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, dove l'insegnante è tenuto ad essere presente per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività degli Assistenti bagnanti o degli istruttori concordati.

11.Vigilanza durante l'attività di avviamento alla pratica sportiva

L'avviamento alla pratica sportiva è attività scolastica a tutti gli effetti e pertanto soggetta a tutte le norme che regolano la vita scolastica curricolare.

Tutti i docenti incaricati di svolgere l'attività, rispondono ai sensi dell'Art.2048 del Codice Civile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi... (NB: anche a se stessi) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

I docenti faranno pertanto osservare tutti i regolamenti interni e si atterranno strettamente alle seguenti disposizioni:

1. Le attività potranno avere inizio solo dopo che saranno depositati in segreteria gli elenchi dei partecipanti.
2. I docenti controlleranno che gli alunni iscritti si presentino puntuali all'orario previsto per ciascuna attività e segnaleranno eventuali ritardi sui Registri di classe.
3. Gli assenti devono essere regolarmente registrati sul registro dell'attività specifica e sui Registri di classe.
4. I docenti non mancheranno di sollecitare gli allievi a consegnare orologi, portafogli, cellulari e provvederanno, ove possibile, a chiudere a chiave gli spogliatoi.
5. Durante le attività i docenti limiteranno le uscite a casi di assoluta emergenza e dovranno comunque avere sempre sotto controllo la situazione delle assenze/presenze sul campo di gioco. Non potranno essere concesse uscite per procurarsi bevande, che dovranno preventivamente essere portate a bordo campo prima dell'inizio dell'attività.
6. Nel caso in cui le attività dovessero essere sospese per qualsiasi impedimento, le famiglie degli allievi dovranno essere avvisate con congruo anticipo, tramite comunicazione scritta sul libretto personale.

11.Vigilanza durante l'attività di avviamento alla pratica sportiva

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento in vigore nell'Istituto.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio

dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Di queste uscite va data comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico e va lasciata traccia nel plesso, compilando un apposito modello da affiggere in bacheca prima dell'uscita stessa. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. È necessario acquisire il consenso scritto da parte dei genitori. Il giorno del viaggio dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe con recapito telefonico. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e i relativi recapiti telefonici. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Potrà essere richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe o la presenza straordinaria di collaboratori scolastici, laddove strettamente necessaria. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio e tutti gli accompagnatori siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

È obbligatorio durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione portare il pacchetto di medicazione presente nel plesso.

13. Procedure organizzative da attivare in caso di infortuni degli alunni.

Per quanto riguarda le azioni da attivare, il personale si deve attenere al Regolamento per la sicurezza presente in ogni plesso.

- Prestare il Primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente, attivando
- l'Addetto al primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare il numero 118;

- In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno può essere accompagnato, solo nel caso in cui sia possibile salire in ambulanza, da un collaboratore scolastico o un docente non impegnato nell'attività didattica.
- In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente (o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza) deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che appurino i fatti, la responsabilità ed attivino le procedure per l'espletamento delle opportune pratiche.
- Per qualsiasi infortunio occorso durante le ore di lezione, l'ingresso o l'uscita dalla scuola si deve compilare l'apposita dichiarazione di infortunio con attenzione e precisione, utilizzando la modulistica apposita.
- È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
- La segreteria provvederà a trasmettere la pratica all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto. · Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, specificandole di consegnare alla segreteria della scuola, il prima possibile, l'eventuale documentazione rilasciata dal Pronto soccorso.

14.Vigilanza degli alunni in caso di sciopero/assemblee sindacali

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). Per le assemblee sindacali il Dirigente Scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie, le quali firmano per presa visione. Il Dirigente Scolastico può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore. Lo stesso non vale per l'adesione allo sciopero.

15.Vigilanza degli alunni in caso di docenti assenti

In caso di assenza di docenti, non sostituiti ai sensi delle disposizioni normative o in attesa dell'espletamento delle operazioni di nomina del supplente, si adotteranno i seguenti criteri di priorità:

- docenti liberi o in situazione di contemporaneità

- docenti che si trovino nelle condizioni di dover recuperare ore
- suddivisione della classe
- docenti con ore a pagamento

I docenti di sostegno su alunni gravi o con problemi comportamentali verranno comunque sostituiti se assenti.

16. Vigilanza degli alunni in caso di suddivisione delle classi per necessità

La suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria a causa di assenza del docente, secondo la seguente modalità: i docenti coordinatori di sede provvederanno a suddividere la classe scoperta in gruppi, con l'avvertenza di non superare i 30 alunni per classe accogliente. In casi di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi ci si dovrà avvalere di spazi più ampi ed idonei ad accogliere gli alunni.

La composizione dei gruppi e l'elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni verrà consegnata, a cura del docente coordinatore ai collaboratori scolastici perchè essi accompagnino i gruppi di alunni formati nelle classi di destinazione.

La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi ha valore di disposizione di servizio alla quale i docenti non possono sottrarsi.

Si richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione sez. III 19.2. 1994 n 1623 che ribadisce come l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Sull'elenco di classe deve essere annotata la presenza degli alunni inseriti, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione.

17. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto (Allegato B). Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Tale documento è stato letto e approvato dal Collegio Docenti nella seduta plenaria del 25/11/2015; recepito e approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2016 con delibera n. 1 depositato agli Atti della scuola in data 16/01/2015 con Prot. n.379/A32.

Copia cartacea di tale documento viene inviata alle singole sedi per presa visione e per affissione permanente all'albo Sicurezza.

Tale documento viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella sezione "Regolamento di Istituto".